

## IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE

esaminata la richiesta dell'Avv. *OMISSIS* contenente una “*richiesta di parere in materia deontologica*” con la quale l'istante si chiede “se è consentito affiggere una targa recante il proprio nome e numero telefonico fuori da uno stabile ospitante, tra gli altri, un organismo di mediazione e mantenendo altrove l'ubicazione del proprio studio” -

premesso

che il Consiglio dell'Ordine non può esprimere pareri preventivi su casi specifici e concreti, e che le richieste degli iscritti o dei privati costituiscono solo uno spunto per una riflessione su temi generali rilevanti per l'ordinato esercizio dell'attività forense, si svolgono le seguenti considerazioni:

La materia si ritiene regolata dall'articolo 17 del codice deontologico (informazioni sulla professione) e dall'articolo 37 (divieto di accaparramento di clientela).

- Art. 17 – Informazione sull'esercizio dell'attività professionale 1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. 2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative. 3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
- Art. 39 – Divieto di accaparramento di clientela 1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. 2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali. 3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. 4. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 5. E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare. 6.

La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

L'art. 17 consente all'avvocato di informare la collettività sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio; il suddetto articolo impone che le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli-

L'apposizione di una targa su di uno stabile ove non è ubicato lo studio potrebbe non fornire alla collettività un'informazione trasparente, veritiera e corretta.

L'art. 39 vieta ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, tra gli altri, con modi non conformi alla correttezza e al decoro.

L'apposizione di una targa su di uno stabile ospitante, tra gli altri, un organismo di Mediazione, mantenendo tuttavia altrove l'ubicazione dello studio, inoltre potrebbe fornire alla collettività un'informazione equivoca ed ingannevole, sviando potenzialmente la clientela.

Si ricorda inoltre che la forma e le modalità dell'informazione devono rispettare la dignità e il decoro della professione.

Una insegna a distanza rispetto al luogo in cui si presta l'attività è tipica dell'attività di una azienda commerciale con lo scopo di promozione o propaganda, con scopi pertanto in contrasto con l'articolo 17 del codice deontologico.